



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0070/2011**

22.3.2011

# RELAZIONE

sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali  
(2010/2203(INI))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Kader Arif

## SOMMARIO

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO .....	16
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI .....	21
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	24

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (2010/2203(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 7 luglio 2010, dal titolo "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali" (COM(2010)0343) e la proposta della Commissione del 7 luglio 2010 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali di investimenti conclusi fra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (COM(2010)0344),
  - viste la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 novembre 2010, dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali - La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),
  - viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 su una politica globale europea degli investimenti internazionali<sup>1</sup>,
  - vista la versione aggiornata degli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali,
  - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti, in particolare la sentenza del 3 marzo 2009 nella causa C-205/06 Commissione/Austria, la sentenza del 3 marzo 2009 nella causa C-249/06 Commissione/Svezia e la sentenza del 19 novembre 2009 nella causa C-118/07 Commissione/Finlandia,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari ([A7-0070/2011](#)),
- A. considerando che il trattato di Lisbona ha posto gli investimenti esteri diretti (IED) tra i settori di competenza esclusiva dell'UE, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dagli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- B. considerando che dal 1959 oltre 1 200 trattati bilaterali d'investimento (TBI) sono stati conclusi dagli Stati membri a livello bilaterale e quasi 3 000 sono stati conclusi in totale,
- C. considerando che è comunemente riconosciuto che gli investimenti interni possono

---

<sup>1</sup> [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/EN/foraff/117328.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117328.pdf)

migliorare la competitività dei paesi ospiti, ma che può essere necessaria un'assistenza di adeguamento per i lavoratori scarsamente qualificati nel caso di investimenti esterni; considerando che è responsabilità di ciascun governo promuovere gli effetti positivi degli investimenti e prevenire quelli negativi,

- D. considerando che gli articoli 206 e 207 del TFUE non definiscono gli IED, mentre la Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>1</sup> ha specificato cosa intende con il termine IED sulla base di tre criteri, ovvero che sono da considerarsi investimenti duraturi, che rappresentano almeno il 10% del capitale netto/azioni della società affiliata e che conferiscono all'investitore un controllo manageriale sulle operazioni della società affiliata e che questa definizione è in linea con quelle del Fondo monetario internazionale (FMI) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in contrapposizione, in particolare, agli investimenti di portafoglio e ai diritti di proprietà intellettuale; considerando che è difficile operare una chiara distinzione tra IED e investimenti di portafoglio e applicare una rigida definizione giuridica alla pratica degli investimenti nel mondo reale,
- E. considerando che alcuni Stati membri usano definizioni ampie del termine "investitore estero", ritenendo sufficiente un semplice indirizzo postale per determinare la nazionalità di un'impresa e che tale pratica ha consentito ad alcune aziende di fare ricorso contro il proprio paese grazie a un TBI concluso da un paese terzo e che qualsiasi impresa europea dovrebbe poter contare su futuri accordi di investimento ovvero accordi di libero scambio che includono capitoli di investimento siglati dall'UE,
- F. considerando che l'emergere di nuovi paesi dotati di forti capacità d'investimento come potenze locali o mondiali ha modificato la percezione classica secondo cui gli unici investitori vengono da paesi sviluppati,
- G. considerando che dopo le prime procedure di risoluzione delle controversie degli anni 1990, e nonostante esperienze generalmente positive, sono emersi vari problemi, dovuti all'uso negli accordi di un linguaggio vago che lasciava spazio all'interpretazione, in particolare per quanto riguarda il rischio di conflitto tra interessi privati e funzione regolatrice delle autorità pubbliche, ad esempio nei casi in cui l'adozione di una legislazione legittima ha condotto alla condanna dello Stato da parte di arbitri internazionali per violazione del principio di un "trattamento giusto ed equo",
- H. considerando che gli Stati Uniti e il Canada, tra i primi Stati destinatari di siffatte sentenze, hanno adattato il proprio modello di TBI per limitarne il margine di interpretazione in sede arbitrale e assicurare una migliore protezione del proprio spazio d'intervento pubblico,
- I. considerando che la Commissione ha stilato un elenco dei paesi che saranno partner privilegiati per la negoziazione dei primi accordi di investimento (Canada, Cina, India, Mercosur, Russia e Singapore),
- J. considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), recentemente istituito, rafforzerà altresì la presenza e il ruolo dell'UE nel mondo, ivi comprese la promozione e la

---

<sup>1</sup> Sentenza del 12 dicembre 2006 nella causa "Test Claimants in the FII Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue" (causa C-446/04).

difesa degli obiettivi dell'UE a livello commerciale e, quindi, nel settore degli investimenti,

1. riconosce che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti esteri diretti rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione europea; osserva che tale nuova competenza dell'UE pone una duplice sfida, da un lato, per la gestione degli attuali TBI e, dall'altro, per la definizione di una politica europea d'investimento che soddisfi le attese degli Stati investitori e beneficiari, ma anche i più generali interessi economici e obiettivi di politica estera dell'UE;
2. saluta con favore questa nuova competenza dell'UE ed invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere tale occasione per strutturare, insieme al Parlamento, una politica di investimento integrata e coerente che promuova investimenti di elevata qualità e dia un contributo concreto al progresso economico mondiale e allo sviluppo sostenibile; reputa che il Parlamento debba essere adeguatamente coinvolto nella definizione della futura politica di investimento, in particolare attraverso un'adeguata consultazione sui mandati per i negoziati a venire e la periodica trasmissione di informazioni salienti sull'andamento dei negoziati in corso;
3. osserva che l'Unione europea è un importante blocco economico che dispone di un elevato potere negoziale; ritiene che una politica comune in materia di investimenti possa rispondere alle attese sia degli investitori sia degli Stati interessati e possa concorrere alla crescita della competitività dell'Unione europea e delle sue imprese nonché all'aumento dell'occupazione;
4. prende atto della necessità di un quadro coordinato a livello europeo volto a offrire certezza ed a incoraggiare la promozione dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea;
5. ricorda che la fase attuale della globalizzazione ha visto un forte aumento degli IED, che nel 2007, l'anno che ha preceduto la crisi economica e finanziaria globale che ha colpito gli investimenti, hanno raggiunto il livello record di quasi 1 500 miliardi di euro e che, nell'economia globale, l'UE è il principale investitore in termini di IED; sottolinea, tuttavia, che nel 2008 e 2009, gli investimenti sono diminuiti a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale; sottolinea altresì che circa l'80% del valore totale degli IED globali riguarda fusioni ed acquisizioni transfrontaliere;
6. valuta positivamente la comunicazione della Commissione "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali", ma sottolinea che, mentre incentra l'attenzione sulla protezione degli investitori, dovrebbe meglio affrontare il diritto a tutelare la capacità pubblica di regolamentare e adempiere all'obbligo dell'UE di attuare la coerenza delle politiche per lo sviluppo;
7. ritiene che gli investimenti possano avere un impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione, non solo nell'Unione europea, ma anche nei paesi in via di sviluppo, sempreché gli investitori contribuiscano attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli Stati ospitanti, ad esempio sostenendo l'economia locale con il trasferimento di tecnologia e utilizzando manodopera e input locali;

8. invita la Commissione a tenere presenti gli insegnamenti tratti a livello multilaterale, plurilaterale e bilaterale, in particolare il fallimento dei negoziati dell'OCSE su un accordo multilaterale sugli investimenti;
9. esorta la Commissione a elaborare in modo attento e coordinato una strategia dell'UE per gli investimenti, che si fondi sulle migliori prassi in fatto di TBI; osserva le differenze nel contenuto degli accordi siglati dagli Stati membri e invita la Commissione ad appianare tali divergenze al fine di elaborare un solido modello dell'Unione per gli accordi di investimento, che dovrebbe inoltre essere regolabile in funzione del livello di sviluppo del paese partner;
10. invita la Commissione a pubblicare il primo possibile orientamento non vincolante, ad esempio sotto forma di un modello per i TBI, che possano essere utilizzati dagli Stati membri per potenziare la certezza e la coerenza;

### ***Definizioni e ambito di applicazione***

11. chiede alla Commissione di fornire una chiara definizione degli investimenti che occorre tutelare, inclusi gli IED e gli investimenti di portafoglio; ritiene tuttavia che le forme speculative di investimento, quali definite dalla Commissione, non vadano tutelate; insiste sul fatto che, qualora i diritti di proprietà intellettuale siano inclusi nell'ambito di applicazione dell'accordo di investimento, inclusi gli accordi per i quali sono già stati proposti progetti di mandato, le disposizioni dovrebbero evitare di avere un impatto negativo sulla produzione di medicinali generici e dovrebbero rispettare le eccezioni dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS) in materia di salute pubblica;
12. rileva con preoccupazione che la negoziazione di un'ampia varietà di investimenti comporterebbe un intreccio di competenze esclusive e condivise;
13. chiede l'introduzione del concetto di "investitore dell'UE" che, nello spirito dell'articolo 207 del TFUE, sottolineerebbe l'importanza di promuovere in egual modo gli investitori di tutti gli Stati membri, garantendo loro pari condizioni in termini di funzionamento e di protezione degli investimenti;
14. ricorda che solitamente i TBI utilizzati dagli Stati membri dell'UE contengono una definizione ampia di "investitore estero"; chiede alla Commissione di valutare se ciò abbia condotto a pratiche abusive; chiede alla Commissione di fornire una definizione chiara di "investitore estero" sulla base di tale valutazione e della più recente definizione di riferimento dell'OCSE di investimento estero diretto;

### ***Protezione degli investitori***

15. sottolinea che la protezione di tutti gli investitori dell'Unione europea deve continuare ad essere la prima priorità degli accordi di investimento;
16. osserva che la negoziazione di TBI è un processo che richiede tempo; invita la Commissione ad investire in termini di risorse umane e materiali nella negoziazione e

conclusione di accordi di investimento dell'UE;

17. ritiene che la richiesta avanzata dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla comunicazione – ossia che il nuovo quadro giuridico europeo non dovrebbe avere un impatto negativo sulla protezione degli investitori e sulle garanzie di cui essi beneficiano ai sensi degli accordi esistenti – potrebbe determinare il rischio che qualsiasi nuovo accordo sia opponibile e potrebbe far sì che il necessario equilibrio tra protezione dei consumatori e protezione del diritto di regolamentare sia messo a rischio, in un periodo caratterizzato dall'aumento degli investimenti interni; ritiene inoltre che il criterio di valutazione così formulato potrebbe essere contrario alla lettera e allo spirito dell'articolo 207 del TFUE;
18. ritiene che la necessità di delineare le migliori prassi, anch'essa evocata nelle conclusioni del Consiglio, sia un'opzione più ragionevole ed efficace, che permette lo sviluppo di una politica europea di investimenti coerente;
19. reputa che i futuri accordi d'investimento conclusi dall'UE debbano fondarsi sulle migliori prassi in base all'esperienza degli Stati membri e integrare i seguenti requisiti:
  - non discriminazione (trattamento nazionale e nazione più favorita) con una formulazione più esatta nella definizione precisando che investitori esteri e nazionali devono operare nelle "stesse condizioni" e consentendo una certa flessibilità nella clausola della nazione più favorita (NPF) al fine di non ostacolare i processi di integrazione regionale nei paesi in via di sviluppo;
  - trattamento giusto ed equo, definito sulla base del livello di trattamento stabilito dal diritto internazionale consuetudinario,
  - protezione contro l'esproprio diretto e indiretto, fornendo una definizione che stabilisca un equilibrio chiaro ed equo tra obiettivi di welfare pubblico ed interessi privati e consentendo un indennizzo adeguato in funzione dei danni subiti in caso di esproprio illegittimo;
20. chiede alla Commissione di valutare l'impatto potenziale dell'inclusione di una "clausola di protezione" nei futuri accordi di investimento europei e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio;
21. chiede alla Commissione di garantire la reciprocità in sede di negoziazione dell'accesso al mercato con i suoi principali partner commerciali sviluppati e con le principali economie emergenti, tenendo presente, al contempo, l'esigenza di escludere i settori sensibili e di mantenere l'asimmetria nelle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi in via di sviluppo;
22. osserva che i miglioramenti attesi a livello di certezza costituiranno un incentivo per gli investimenti all'estero da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e ricorda a tale proposito la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati;

### ***Proteggere il diritto di regolamentare***

23. sottolinea che i futuri accordi di investimento conclusi dall'UE devono rispettare la

capacità d'intervento pubblico;

24. esprime profonda preoccupazione riguardo al livello di discrezionalità di taluni arbitri internazionali nell'elaborare un'interpretazione ampia delle clausole di protezione degli investitori, determinando in tal modo l'esclusione di legittime regolamentazioni pubbliche; invita la Commissione a presentare definizioni chiare delle norme di protezione degli investitori al fine di evitare siffatti problemi nei nuovi accordi d'investimento;
25. chiede alla Commissione di integrare, in ogni futuro accordo, clausole specifiche che sanciscano il diritto di regolamentazione delle parti dell'accordo, tra l'altro, nei settori della protezione della sicurezza nazionale, dell'ambiente, della salute pubblica, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, della politica industriale e della diversità culturale;
26. sottolinea che la Commissione deve decidere caso per caso sui settori non coperti dai futuri accordi, ad esempio, settori sensibili come la cultura, l'istruzione, la salute pubblica e quelli strategicamente importanti per la difesa nazionale e chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo in merito al mandato che ha ricevuto in ciascun caso; osserva che l'UE deve rendersi inoltre consapevole delle preoccupazioni dei partner in via di sviluppo e non chiedere liberalizzazioni supplementari allorché questi ultimi considerino necessario per il proprio sviluppo proteggere taluni settori, in particolare i servizi pubblici;

#### ***Inclusione di norme sociali e ambientali***

27. sottolinea che la futura politica dell'UE dovrà promuovere anche investimenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente (in particolare nel settore delle industrie estrattive) e volti a incoraggiare le condizioni lavorative di buona qualità nelle imprese interessate dagli investimenti; chiede alla Commissione di includere, in tutti i futuri accordi, un riferimento alla versione aggiornata degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;
28. ribadisce, per quanto concerne i capitoli di investimento dei più ampi accordi di libero scambio (ALS), la sua richiesta di prevedere una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese nonché clausole sociali e ambientali efficaci in ciascun ALS firmato dall'UE;
29. chiede che la Commissione valuti come siffatte clausole siano state previste nei TBI conclusi dagli Stati membri e come possano essere previste anche nei futuri accordi di investimento autonomi;
30. accoglie con favore il fatto che svariati TBI in corso prevedano una clausola che evita l'annacquamento della legislazione sociale e ambientale pensato per attirare gli investimenti e chiede alla Commissione di considerare l'inserimento di tale clausola nei suoi accordi futuri;

#### ***Meccanismo di risoluzione delle controversie e responsabilità dell'UE***

31. è persuaso che l'attuale sistema di risoluzione delle controversie vada modificato al fine di prevedere maggiore trasparenza, la possibilità per le parti di fare appello, l'obbligo di esperire i mezzi di ricorso locali ove siano sufficientemente affidabili per garantire un



processo equo, la possibilità di usare le memorie a titolo di *amicus curiae* e l'obbligo di scegliere un solo luogo di arbitrato tra investitore e Stato;

32. ritiene che, per garantire agli investimenti una tutela globale, si debba far ricorso anche alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato oltre che a quella tra Stato e Stato;
33. è consapevole del fatto che l'Unione europea non può utilizzare i meccanismi esistenti del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) e della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) poiché l'UE in quanto tale non è membro di nessuna delle due organizzazioni; invita l'Unione europea ad includere un capitolo sulla risoluzione delle controversie in ciascun nuovo trattato di investimento dell'UE in linea con le riforme suggerite nella presente risoluzione; chiede che la Commissione e gli Stati membri si assumano le proprie responsabilità di importanti attori internazionali e operino nella direzione delle necessarie riforme delle norme ICSID e UNCITRAL;
34. invita la Commissione a proporre soluzioni volte a consentire alle PMI di far fronte più agevolmente ai costi elevati derivanti dai procedimenti di risoluzione delle controversie;
35. esorta la Commissione a presentare quanto prima un regolamento che definisca come si debbano ripartire le responsabilità tra i livelli UE e nazionale, in particolare sul piano finanziario, nel caso l'UE perda una causa in sede di arbitrato internazionale;

#### ***Scelta dei partner e poteri del Parlamento***

36. appoggia il principio secondo cui i partner prioritari per gli accordi di investimento futuri dell'UE devono essere i paesi il cui potenziale di mercato è vasto, ma in cui gli investimenti esteri necessitano di migliore protezione;
37. osserva che in generale gli investimenti sono più rischiosi nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati e che, quindi, una protezione dell'investitore forte ed efficace che assuma la forma di un trattato di investimento è fondamentale per proteggere gli investitori europei e può migliorare la *governance*, creando così un contesto stabile, necessario per aumentare gli IED in tali paesi; nota che gli accordi di investimento, per portare ulteriori vantaggi a tali paesi, dovrebbero altresì basarsi su una serie di obblighi per gli investitori in materia di rispetto dei diritti umani e norme anticorruzione, nel quadro di un partenariato più ampio fra l'UE e i paesi in via di sviluppo per ridurre la povertà; chiede alla Commissione di valutare i futuri partner possibili, sulla base delle migliori prassi degli Stati membri in materia di TBI;
38. teme che gli investimenti esteri diretti nei paesi meno sviluppati siano estremamente limitati e di solito destinati alle risorse naturali;
39. ritiene che nei paesi in via di sviluppo si dovrebbe dare maggiore sostegno alle imprese locali, in particolare attraverso incentivi per rafforzarne la produttività, potenziando la cooperazione e migliorando i settori delle competenze della manodopera – settori di notevole potenziale per stimolare lo sviluppo economico, la competitività e la crescita nei paesi in via di sviluppo; incoraggia quindi il trasferimento di nuove tecnologie verdi dell'UE nei paesi in via di sviluppo, come miglior modo per promuovere la crescita verde

e sostenibile;

40. insiste affinché la posizione del Parlamento sia presa pienamente in considerazione dalla Commissione e dagli Stati membri sia prima dell'avvio dei negoziati sugli investimenti sia durante le trattative; richiama il contenuto dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione e invita la Commissione a consultare il Parlamento sui progetti di mandato negoziale in tempo utile, al fine di consentirgli di esprimere la sua posizione, che a sua volta dovrà essere debitamente presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio;
41. sottolinea la necessità di riservare uno spazio, nella strategia per la futura politica degli investimenti, al ruolo delle delegazioni del SEAE, riconoscendo che il loro potenziale e il loro know-how a livello locale hanno un valore strategico per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla nuova politica;

o

o o

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

## MOTIVAZIONE

Gli articoli 206 e 207 del TFUE pongono gli investimenti esteri diretti (IED) tra le competenze esclusive dell'UE. Tale evoluzione ha forti conseguenze e comporta una duplice sfida, sia per quanto riguarda la gestione di più di 1 200 trattati bilaterali d'investimento (TBI) già conclusi dagli Stati membri sia per quanto concerne la definizione di una politica d'investimento europea che risponda alle attese degli investitori e degli Stati beneficiari e che al contempo rispetti gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE.

La definizione di tale futura politica, integrata alla politica commerciale comune, passa innanzitutto attraverso un'analisi delle politiche d'investimento finora condotte.

A livello bilaterale, quasi 3 000 TBI sono stati firmati a partire dal 1959. Conclusi il più delle volte tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, nell'ottica di assicurare una protezione giuridica e finanziaria agli investitori dei primi, tali accordi sono strutturati attorno a tre assi prioritari: la non discriminazione, la tutela degli investitori e dei loro investimenti e l'esistenza di un meccanismo giuridico che consenta di assicurare il rispetto di tali principi attraverso l'arbitrato internazionale. Tuttavia, la comparsa dei primi ricorsi negli anni 1990 ha rivelato vari aspetti problematici, in particolare per quanto riguarda il rischio di conflitto tra interessi privati e funzione regolatrice dei pubblici poteri.

A livello multilaterale o plurilaterale, i negoziati sull'investimento sono falliti a livello di OCSE, sede in cui le discussioni per un accordo internazionale d'investimento si sono scontrate nel 1998 con il problema della salvaguardia dello spazio d'intervento pubblico, che rischiava di non essere più in grado di intervenire indipendentemente dagli interessi privati. Rilanciati in sede di OMC nel 2004, i negoziati sono stati ancora una volta interrotti dall'opposizione dei paesi in via di sviluppo, sempre per i medesimi motivi. Tale contesto storico deve essere tenuto ben presente in ogni fase della definizione della futura politica europea in materia di investimenti.

### **(1) Definizioni e campo di applicazione**

Gli articoli 206 e 207 del TFUE menzionano solo gli IED come competenza esclusiva dell'UE. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ne danno una definizione basata su tre criteri: sono da considerarsi alla stregua di investimenti duraturi, che rappresentano almeno il 10% del capitale netto/azioni della società affiliata e che conferiscono all'investitore un controllo manageriale sulle operazioni della società affiliata. Tale definizione concorda con quelle sviluppate dall'FMI e dall'OCSE e si oppone, in particolare, agli investimenti di portafoglio, ai titoli di credito di un'impresa e ai diritti di proprietà intellettuale.

Il relatore è dell'avviso che vada esclusa la necessità di accordare uno stesso livello di elevata protezione a ogni tipo di investimento e che, ad esempio, gli investimenti speculativi a breve termine non meritino un livello di tutela pari a quello degli investimenti duraturi. Di

conseguenza, egli raccomanda che l'ambito di applicazione dei futuri accordi europei sia circoscritto ai soli IED.

Qualora gli Stati membri scegliessero di conferire alla Commissione il mandato di negoziare su un ampio ventaglio di investimenti, potrebbe insorgere il rischio di concessioni europee importanti in materia di investimento, dal momento che l'economia assai aperta dell'UE offre poche altre leve nei negoziati commerciali di livello internazionale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì considerare che in caso di accordi misti, questi ultimi dovranno essere ratificati da tutti i parlamenti nazionali e susciteranno pertanto un ampio dibattito.

Infine, numerosi Stati membri si sono avvalsi di definizioni ampie, il che fa sì che un semplice indirizzo postale può essere considerato sufficiente a determinare la nazionalità di un'impresa. Tale pratica ha consentito a talune imprese di aggirare i meccanismi giuridici nazionali nel proprio paese: utilizzando le loro filiali o investitori all'estero hanno potuto fare ricorso contro il proprio paese attraverso un TBI concluso da un paese terzo. Anche gli investitori si sono avvalsi di tale tecnica per scegliere i TBI più vantaggiosi per far causa. È chiaro che tali pratiche non devono essere consentite.

## **(2) Protezione degli investitori**

La protezione degli investitori permane la prima priorità degli accordi di investimento. Nelle sue conclusioni sulla comunicazione, il Consiglio sottolinea che il nuovo quadro europeo non dovrà incidere negativamente sulla protezione degli investitori e sulle garanzie di cui oggi beneficiano. Un siffatto criterio restrittivo rischia di trasformarsi in un vero ostacolo, impedendo alla Commissione di sottoscrivere un accordo che sia accettabile per gli Stati membri. La necessità di delineare le migliori prassi, anch'essa evocata nelle conclusioni del Consiglio, sembra costituire un'opzione più ragionevole e più efficace, in quanto permette di individuare i principi necessari all'elaborazione di una politica europea coerente in materia di investimenti.

La Commissione distingue tra le garanzie di protezione relativa (non discriminazione) e quelle di protezione assoluta (trattamento giusto ed equo, indennizzo in caso di esproprio). Per quanto riguarda i principi di non discriminazione, è importante notare che il trasferimento della competenza a livello europeo dovrebbe consentire di ottenere maggiore coerenza e un maggiore peso europeo nelle discussioni multilaterali sulla governance globale degli investimenti.

In sede di negoziazione dell'accesso al mercato con i suoi principali partner commerciali sviluppati, sarà altresì necessario garantire la reciprocità, tenendo presente, al contempo, l'esigenza di escludere i settori sensibili e di mantenere l'asimmetria nelle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi in via di sviluppo.

## **(3) Protezione dello spazio pubblico**

La questione della protezione dello spazio d'intervento pubblico sarà cruciale ai fini della definizione della futura politica d'investimento dell'UE. L'emergere di nuovi paesi come potenze locali o mondiali dotate di forti capacità d'investimento modifica la percezione classica secondo cui i paesi sviluppati erano i soli investitori e l'UE deve ricordare che anch'essa deve proteggersi da investimenti esteri potenzialmente aggressivi.

Si sono moltiplicati i casi in cui l'adozione di una nuova legislazione ha condotto alla condanna di uno Stato per espropriazione indiretta. Svitati esempi meritano di essere ricordati, in particolare quello dell'Argentina, accusata da tre imprese di aver congelato i prezzi dell'acqua pagati dai consumatori dopo la crisi economica del 2001. Nel luglio 2010, una decisione dell'ICSID ha stabilito che il governo argentino aveva violato il principio del "trattamento giusto ed equo". Gli argomenti del governo vertevano sullo "stato di necessità" e non sono stati accolti dagli arbitri.

Gli Stati Uniti e il Canada, che vanno annoverati tra i primi Stati ad aver sofferto delle conseguenze di formulazioni troppo vaghe dell'accordo NAFTA, hanno adattato il loro modello di TBI per limitare le capacità di interpretazione dei giudici e assicurare una migliore protezione del loro spazio d'intervento pubblico. L'UE deve pertanto integrare in ogni suo futuro accordo una clausola specifica che sancisca il diritto dell'UE e degli Stati membri di disciplinare, tra l'altro, i settori della protezione dell'ambiente, della salute pubblica, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, della politica industriale e della diversità culturale.

Inoltre, si rende necessaria una definizione rigorosa degli standard di protezione al fine di scongiurare interpretazioni improprie da parte degli investitori internazionali. In particolare :

- gli standard in materia di non discriminazione (trattamento nazionale, nazione più favorita) devono integrare una base di raffronto tra investitori esteri e investitori nazionali precisando la necessità di operare in "condizioni analoghe",
- il trattamento giusto ed equo deve essere definito sulla base del livello di trattamento stabilito dal diritto internazionale consuetudinario,
- gli standard di protezione contro l'esproprio devono rappresentare un equilibrio chiaro e giusto tra i vari interessi pubblici e privati.

Inoltre, la cosiddetta "clausola di protezione", che consente di integrare nel campo di applicazione dei TBI qualsiasi contratto di diritto privato stipulato tra un investitore e lo Stato firmatario del TBI, deve essere esclusa dai futuri accordi.

Infine, la Commissione e gli Stati membri devono stilare un elenco dei settori esclusi dai futuri accordi: ad esempio, quelli strategicamente importanti per la difesa nazionale e quelli sensibili come la cultura o l'istruzione. L'Europa dovrà altresì rendersi consapevole delle preoccupazioni dei suoi partner in via di sviluppo e non chiedere liberalizzazioni supplementari allorché il paese reputi necessario per il proprio sviluppo proteggere taluni settori, in particolare nel campo dei servizi pubblici.

#### **(4) Inclusione di norme sociali e ambientali**

La futura politica dell'UE dovrà promuovere investimenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente (in particolare nel settore delle industrie estrattive) e che favoriscono buone condizioni di lavoro nelle imprese interessate dagli investimenti esteri. La recente riforma degli orientamenti dell'OCSE volta a promuovere un comportamento responsabile delle imprese internazionali deve essere sostenuta dall'UE. Un insieme di norme sociali e ambientali dovrà accompagnare ogni accordo di investimento, sia che l'UE negozi un capitolo sugli investimenti nell'ambito di negoziati più globali su un accordo di libero scambio, sia che i negoziati vertano su un accordo di investimento autonomo.

Nel primo caso, va ricordata la richiesta del PE di integrare una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese in ogni accordo di libero scambio firmato dall'UE. Essa dovrà includere l'obbligo di trasparenza e di monitoraggio nonché la possibilità per le vittime del non rispetto di tali disposizioni di adire il giudice. In materia ambientale, la politica europea dovrebbe proteggere la biodiversità, favorire il trasferimento di tecnologie, il miglioramento delle infrastrutture e il rafforzamento delle capacità.

Nel caso degli accordi di investimento autonomi, le norme sociali e ambientali dovranno essere integrate e rese vincolanti. Sviziati TBI prevedono attualmente una clausola che vieta l'indebolimento della legislazione sociale o ambientale pensato per attirare gli investimenti; tale clausola dovrà essere inclusa in tutti i futuri accordi.

#### **(5) Meccanismo di risoluzione delle controversie e responsabilità internazionale dell'UE**

L'attuale sistema di risoluzione delle controversie, posto sovente in essere secondo le norme dell'ICSID o dell'UNCTAD, va profondamente modificato per integrare sviziati elementi fondamentali quali la necessità di una maggiore trasparenza sui casi giudicati e sulle sentenze stesse, la possibilità per le parti di introdurre un ricorso in appello, l'obbligo di esperire i mezzi di ricorso locali (ove pertinente) prima di poter ricorrere all'arbitrato internazionale, la possibilità di ricorrere alle memorie a titolo di *amicus curiae* e, infine, l'obbligo di scegliere un solo luogo di arbitrato e quindi evitare la scelta opportunistica del foro ("forum shopping").

Inoltre, la comunicazione della Commissione menziona la possibilità di introdurre un sistema di ricorsi fra Stati. La politica europea deve essere più ambiziosa e permettere altresì il ricorso in giudizio ai sindacati o alle organizzazioni della società civile - unico modo, questo, per verificare che le parti rispettino i propri impegni in materia sociale e ambientale.

Un altro tema è quello della responsabilità internazionale dell'UE, in particolare sul piano finanziario: se l'UE in quanto tale è condannata da una sentenza, chi ne subirà le conseguenze finanziarie? È necessario che la Commissione e gli Stati membri affrontino questo aspetto quanto prima.

#### **(6) Scelta dei partner e poteri del PE**

La Commissione ha stilato un elenco dei paesi che saranno suoi partner privilegiati: Canada, Cina, India, Mercosur, Russia e Singapore. Tale scelta soddisfa due criteri: potenziale di mercato e necessità di una migliore protezione degli investimenti esteri.

La Commissione ha altresì annunciato di non voler stabilire un modello tipo da applicare in maniera identica a tutti i partner commerciali. Se questa logica è giustificata dalla necessità di adeguarsi alla situazione propria di ciascun partner, essa non deve in nessun caso consentire una scelta "à la carte" degli elementi fondamentali elencati nei capitoli precedenti.

Infine, il relatore ritiene prioritario che la posizione del PE sul futuro della politica d'investimento sia compresa e presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio prima che vengano avviati negoziati su un dato capitolo di investimento con i primi partner, che sono Canada, India e Singapore. Ciò significa che la Commissione è tenuta a non presentare il proprio progetto di mandato negoziale al Consiglio fintantoché il PE non avrà adottato la sua risoluzione. Parallelamente, il PE deve provvedere a far rispettare pienamente le sue nuove prerogative derivanti dal trattato di Lisbona e dall'accordo quadro tra la

Commissione e il PE, affinché i mandati negoziali gli vengano trasmessi sufficientemente in tempo per poter esprimere la sua posizione, che dovrà debitamente essere presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio.

8.2.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali  
(2010/2203(INI))

Relatore: Bill Newton Dunn

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che gli investimenti possano avere un impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione, non solo nell'Unione europea, ma anche nei paesi in via di sviluppo, sempreché gli investitori contribuiscano attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli Stati ospitanti, ad esempio sostenendo l'economia locale con il trasferimento di tecnologia e utilizzando manodopera e input locali;
2. rileva che la futura politica di investimento dell'UE verso i paesi in via di sviluppo deve porre un forte accento sulla promozione dei flussi di investimento che creano posti di lavoro dignitosi e riducono la povertà;
3. teme che gli investimenti esteri diretti nei paesi meno sviluppati siano estremamente limitati e di solito destinati alle risorse naturali;
4. sottolinea che l'equità negli accordi sugli investimenti permette ai paesi in via di sviluppo di scegliere fra diversi investimenti in base al loro contributo agli obiettivi di sviluppo;
5. è convinta inoltre che, dati i consistenti tassi di crescita e il potenziale significativo di numerosi paesi in via di sviluppo, molti dei quali intrattengono da tempo relazioni privilegiate con l'Europa, le proposte di miglioramento alla politica d'investimento connesse con una cooperazione effettiva ed efficiente potrebbero rappresentare un enorme vantaggio sia per l'UE che per le economie in via di sviluppo;



6. sottolinea che il rischio d'investimento è generalmente maggiore nei paesi in via di sviluppo e che una buona governance, lo Stato di diritto e la trasparenza sono i prerequisiti fondamentali per una protezione degli investitori forte ed efficace; è inoltre del parere che maggiori investimenti nei paesi in via di sviluppo siano importanti per lo sviluppo e che i trattati sugli investimenti possano contribuire a migliorare la governance, generando così un ambiente sicuro che dia impulso agli investimenti esteri diretti; ritiene tuttavia che ciò sia possibile nel contesto di investimenti quadro basati non soltanto sui diritti degli investitori ma anche sui loro obblighi, in quanto parte di un partenariato più ampio fra l'UE e i paesi in via di sviluppo per ridurre la povertà, in linea con quanto stabilito dagli OSM; è inoltre del parere che a tal fine i trattati UE sugli investimenti devono contenere disposizioni relative agli obblighi del paese d'origine per promuovere investimenti sostenibili, trasferire tecnologia, combattere la corruzione, nonché assegnare obblighi agli investitori in materia di rispetto dei diritti umani, diritti del lavoro e responsabilità sociale delle imprese;
7. invita la Commissione a concentrarsi maggiormente sui paesi in via di sviluppo come potenziali partner di investimenti; rileva inoltre che la prima preoccupazione della Commissione è quella di definire una politica di investimento UE che rifletta l'obiettivo di pervenire alla massima protezione degli investitori UE; sottolinea, a tal proposito, che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea obbliga l'Unione ad attuare la cosiddetta coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPD) secondo le quali, ad esempio, l'UE "tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo" ;
8. mette in guardia dallo sviluppo di una politica di doppio standard in materia di diritti e doveri delle imprese; invita la Commissione a promuovere attivamente la responsabilità sociale e ambientale delle imprese (basata su standard internazionali, quali le linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali e il patto mondiale delle Nazioni Unite), al fine di consentire un controllo efficace dell'impatto - sociale, ambientale e in termini di rispetto dei diritti umani - delle attività delle imprese transnazionali e le loro affiliate nei paesi in via di sviluppo; rileva l'approccio della Commissione basato sull'idea che gli obblighi delle imprese non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti, ma restare su base volontaria, nell'ambito di un codice di condotta; ritiene che le imprese debbano essere obbligate a rispettare il diritto internazionale e nazionale e siano responsabili di eventuali violazioni e debbano pubblicare relazioni aggiornate sulle loro attività comprese eventuali assenze di passi avanti;
9. sottolinea l'importanza di assicurare che i trattati sugli investimenti siano coerenti con tutte le altre politiche che riguardano i paesi in via di sviluppo, segnatamente per le clausole concernenti i diritti umani, la parità di genere, l'ambiente, il lavoro dignitoso, la trasparenza e la lotta ai flussi illeciti di capitale; di conseguenza, ritiene che gli accordi bilaterali UE sugli investimenti debbano migliorare il modello fornito dagli attuali trattati sugli investimenti bilaterali con uno Stato membro ampliandone gli obiettivi (per includere lo sviluppo sostenibile), contenendo disposizioni più precise (soprattutto per quanto riguarda la definizione di investimenti esteri diretti ed espropriazione indiretta), inserendo limitazioni (per consentire il controllo del movimento dei capitali) e aggiungendo obblighi per gli investitori e i governi del paese d'origine;

10. osserva che occorre conciliare l'obiettivo di promuovere la competitività dell'UE, mediante l'accesso al mercato e la protezione degli investimenti, e consentire ai paesi in via di sviluppo il diritto di regolamentazione per perseguire i loro programmi di sviluppo;
11. sottolinea la necessità di disposizioni di investimento più promozionali in accordi sugli investimenti, quando riguardano paesi in via di sviluppo;
12. chiede all'UE di onorare gli impegni assunti in materia di aiuti al commercio e di aumentare il rafforzamento istituzionale e regolamentare delle capacità e della buona governance, concentrandosi su parlamenti, magistrature e infrastrutture, rafforzando i regimi fiscali e promuovendo l'accesso al capitale e alla microfinanza compresa la microfinanza non profit, nei paesi in via di sviluppo, in linea con il recente Libro verde della Commissione sulle politiche di sviluppo per rendere i paesi in via di sviluppo più attrattivi e per aiutarli a migliorare le capacità di gestione di investimenti esteri;
13. è convinta che la politica d'investimento dell'UE debba, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, tener conto delle differenze tra paesi a reddito medio e a basso reddito e cercare soprattutto di promuovere la flessibilità negli investimenti stranieri nei paesi in via di sviluppo in attività e settori che abbiano un impatto evidente e significativo sullo sviluppo sostenibile, e che altrimenti non attrarrebbero investimenti a causa dei rischi connessi; ritiene che dovrebbe essere dato maggiore sostegno alle imprese locali, in particolare attraverso incentivi per rafforzarne la produttività, potenziando la cooperazione, migliorando i settori delle competenze della manodopera, di notevole potenziale per stimolare lo sviluppo economico, la competitività e la crescita nei paesi in via di sviluppo;
14. incoraggia quindi il trasferimento di nuove tecnologie verdi dell'UE nei paesi in via di sviluppo, come miglior modo per promuovere la crescita verde e sostenibile;
15. sottolinea che lo sviluppo industriale ha un enorme potenziale di trasformazione delle economie nazionali e, a differenza delle esportazioni agricole e dell'estrazione delle risorse naturali che espongono l'economia a degli shock, può offrire una più ampia portata della crescita di produttività a lungo termine; esorta pertanto i paesi in via di sviluppo a prendere in considerazione questo aspetto mettendo a punto e implementando politiche in materia di industrializzazione, focalizzate in particolare sulla specializzazione dell'industria manifatturiera e sullo sviluppo delle capacità commerciali;
16. riconosce l'importanza di una parità di condizioni nelle relazioni riguardanti gli investimenti ma ritiene che, visti gli squilibri esistenti tra molte economie fragili in via di sviluppo e quelle degli stati dell'UE, sia necessario differenziarne la reciprocità in alcuni casi;
17. esorta l'UE a rispettare la titolarità dei paesi in via di sviluppo in materia di strategie economiche e a collaborare con essi per raggiungere accordi sugli investimenti che siano di mutuo beneficio anche qualora ciò comporti l'uso di un diverso modello di TBI; sottolinea che tali accordi devono prevedere la necessaria flessibilità per i paesi in via di sviluppo, per consentire loro di concentrare gli investimenti nei settori più rilevanti per loro e più in grado di generare una crescita sostenibile;
18. sottolinea il valore aggiunto di una politica d'investimento UE coerente ed integrata;

ritiene che i paesi in via di sviluppo potrebbero trarre enormi vantaggi dall'aver l'UE come interlocutore principale per le disposizioni sugli investimenti, invece di una serie di accordi con i singoli Stati membri, a condizione che la politica di investimento europea raggiunga il giusto equilibrio tra l'obiettivo di tutela degli investitori e gli obiettivi di sviluppo degli Stati ospitanti; reputa quindi fondamentale la definizione di un termine adeguato entro il quale sostituire ai trattati bilaterali degli Stati membri accordi a livello europeo; ritiene che la politica di investimento dell'Unione europea dovrebbe contemplare rigorose disposizioni sulla trasparenza, soprattutto per le regole di arbitrato, e dovrebbe obbligare gli investitori a esaurire le vie di ricorso interne prima di adire un arbitrato internazionale.

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	7.2.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :           24 - :           0 0 :           0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Thijs Berman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Kriton Arsenis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Emma McClarkin, Csaba Óry, Åsa Westlund
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Andres Perello Rodriguez, Teresa Riera Madurell

02.3.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI**

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali  
(2010/2203(INI))

Relatore: David Casa

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che attualmente non esiste una definizione esaustiva di investimenti esteri diretti; osserva che l'attuale quadro per gli investimenti è caratterizzato da scarsa certezza di interpretazione del trattato e processi di arbitrato costosi, carenti nelle garanzie procedurali; osserva inoltre che i flussi di capitali tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi in via di sviluppo sono bidirezionali, circostanza che va presa in considerazione nella valutazione di qualsivoglia quadro europeo degli investimenti;
2. riconosce che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli investimenti esteri diretti rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione europea; è del parere che il Parlamento debba essere opportunamente coinvolto nell'elaborazione della futura politica degli investimenti, in particolare attraverso un'adeguata consultazione sui mandati per i negoziati a venire e la periodica trasmissione di informazioni salienti sull'andamento dei negoziati in corso;
3. osserva che l'Unione europea è un importante blocco economico che dispone di un elevato potere negoziale e che pertanto, al fine di concludere accordi equilibrati con i suoi partner economici, dovrebbe essere incoraggiata, ove opportuno, a negoziare con aree economiche e commerciali regionali anziché con singoli paesi; ritiene che una politica comune in materia di investimenti possa rispondere alle attese sia degli investitori sia degli Stati interessati e possa concorrere alla crescita della competitività dell'Unione europea e delle sue imprese nonché all'aumento dell'occupazione;

4. prende atto della necessità di un quadro coordinato a livello europeo volto a offrire certezza e, se possibile, a incoraggiare la promozione dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea; osserva l'intenzione positiva di passare da TBI Stato-paese terzo a TBI UE-paese terzo e che nella fase di passaggio verso un quadro europeo per gli investimenti va posto in essere un regime transitorio finché non entrerà in vigore un quadro permanente;
5. constata che gli Stati membri sono decisi ad accettare la sostituzione dei TBI esistenti, se i nuovi sono basati su termini uguali o superiori; sottolinea che occorre assicurare che i TBI non siano in contrasto con i principi fondamentali dell'Unione europea quali il rispetto dei diritti umani; ritiene che i TBI dovrebbero basarsi sulle "migliori pratiche" degli Stati membri;
6. osserva che la negoziazione di TBI è un processo che richiede tempo;
7. rileva che la risoluzione delle controversie e l'arbitrato, oltre ad essere procedure dispendiose in termini di tempo e di risorse finanziarie, evidenziano notevoli lacune a livello di trasparenza;
8. invita la Commissione a garantire che disposizioni e obblighi transitori non impongano oneri inutili e sproporzionati per gli Stati membri e non pregiudichino inutilmente la loro capacità negoziale;
9. riconosce l'importanza fondamentale di un quadro giuridico certo che tuteli gli investitori e i loro investimenti mediante tutele pre e post-investimento, una protezione effettiva degli investimenti, meccanismi di tutela giurisdizionale dinanzi ai fori giuridici internazionali e meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie, anche tra Stati e investitori di altri Stati; ritiene importante che siano altresì disciplinate la responsabilità e l'addebitabilità delle ammende comminate; chiede che tutto ciò sia preso in considerazione nella formulazione di qualsivoglia quadro in modo da garantire la massima certezza possibile quanto ai TBI già in vigore e a quelli ancora da concludere;
10. osserva che i miglioramenti attesi a livello di certezza costituiranno un incentivo per gli investimenti all'estero da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e ricorda a tale proposito la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati;
11. osserva che la redazione tradizionale dei TBI tende a usare formule vaghe che permettono varie interpretazioni e invita la Commissione a pubblicare il primo possibile orientamenti non vincolanti, ad esempio nella forma di un modello per i TBI, che possano essere utilizzati dagli Stati membri per potenziare la certezza e la coerenza; ritiene che una rapida transizione verso una politica europea in materia di investimenti ridurrà le incertezze e le incoerenze;
12. osserva che i futuri trattati d'investimento dell'Unione europea dovranno mirare, se possibile, a promuovere gli obiettivi strategici generali dell'Unione europea, tra cui la tutela dei diritti umani e gli standard sociali e ambientali;
13. ritiene che l'Unione europea debba privilegiare in futuro investimenti "sostenibili" sia sul

piano ambientale che su quello sociale, anche sulla base delle recenti normative dell'OCSE;

14. valuta positivamente il ricorso a meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stato e Stato.

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	16.3.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20 -: 0 0: 8
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Carl Schlyter, Michael Theurer, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa